



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21.20** presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti		N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Pruzzi Ermanno-Sindaco	SI			8	Patrizia Pasotti		SI
2	Michela Contegni	SI			9	Donatella Pastore	SI	
3	Tiziana De Giovanni	SI			10	Sara Cereghini	SI	
4	Alessandro Ghia	SI						
5	Orianna Pizzuto	SI						
6	Annalisa Navicella		SI					
7	Giuseppe Raso	SI						
						Totale	8	2

Presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni Alessandro Gaiotti e Claudia Berutti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ermanno Pruzzi, in qualità di Consigliere anziano, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

Udita la presentazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"...ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Preso atto del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2023 recante *"Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che ha portato una rilevante modifica al processo di formazione del bilancio di previsione, distinto in bilancio tecnico e in bilancio politico, e alla sua tempistica di approvazione, che deve avvenire inderogabilmente - fatto salvo particolari motivi - entro il 31 dicembre dell'anno precedente di riferimento;

Dato atto che un bilancio tecnico è il bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata, che per questo Ente contiene tutti gli aspetti contabili della programmazione già approvata con il DUP 2024/2026 (deliberazione C.C. n. 16 del 27.07.2023), sono state individuate le seguenti tempistiche da rispettare:

- dal 1 settembre al 15 settembre: la Giunta può definire, con delibera, gli indirizzi da trasmettere agli uffici oppure, in alternativa, come nel caso del Comune di Torrazza Coste, comunicare agli uffici stessi che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di atti di indirizzo della Giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP sopra citato il quale, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative,
- entro il 15 settembre: il Responsabile del servizio finanziario trasmette ai Responsabili degli altri servizi il bilancio tecnico. Il c.d. bilancio tecnico è costituito da: a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese comprensivi di FCDE oltre al prospetto degli equilibri, b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di

previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG),

- dal 15 settembre al 5 ottobre: i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al Responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando eventuali proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP,

- il 20 ottobre: il Responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predisponde la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione,

- dal 20 ottobre al 15 novembre: la Giunta integra il bilancio tecnico con il bilancio politico e predisponde lo schema di bilancio. Prima che la Giunta deliberi la proposta di bilancio per il consiglio, occorre approvare il DUPS 2024/2026,

- entro il 15 novembre: deposito dello schema di bilancio,

- entro il 30 novembre: l'Organo di revisione fornisce il parere al bilancio;

Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario ha trasmesso il bilancio tecnico ed i relativi allegati agli Amministratori, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio in data 11/09/2023, prot. 2306;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2024-2026;

Preso atto:

- della Deliberazione di Giunta n. 74 del 14/11/2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO 2024/2026. PRESENTAZIONE";

- della Deliberazione di Giunta n. 75 del 14/11/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011)";

Atteso che il Consiglio Comunale, con propria precedente deliberazione in data odierna, ha approvato la nota integrativa al Documento unico di programmazione 2024/2026;

Atteso che, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP 2024/2026, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del Revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di giunta comunale n. 68 in data 14.11.2023 con cui si confermano per l'anno 2024, le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione di giunta comunale n. 69 in data 14.11.2023 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di giunta comunale n. 70 in data 14.11.2023 relativa all'approvazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2024;
- la deliberazione di giunta comunale n. 71 in data 14.11.2023, relativa ai diritti di segreteria da applicare agli atti rilasciati dal servizio tecnico comunale;
- la deliberazione di giunta comunale n. 72 in data 14.11.2023, relativa alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Esercizio finanziario 2024/2026,
- la deliberazione di giunta comunale n. 73 in data 14.11.2023, relativa all'individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione - anno 2024;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, relativa piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2024-2026. Individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2024, confermare le aliquote IRPEF approvate con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 20.12.2022. Il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16/10/2023 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, presenta una riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che prevede per il solo anno 2024, la riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche così come segue:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.0000 euro
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

La Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), con il quale si stabilisce che per il 2024, ai soli fini delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, si potrà mantenere l'articolazione sui quattro scaglioni di imponibile IRPEF attualmente in vigore; pertanto, ad oggi, il termine per le deliberazioni comunali relative al 2024 è fissato al 15/04/2024 come indicato dallo schema di decreto delegato per l'addizionale regionale;

Ritenuto di confermare le tariffe dei servizi cimiteriali approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2022;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità

vigente con nota del 05/12/2023, prot. 3153 nella quale si dà atto, altresì, che la comunicazione di deposito ha determinato l'avvio della fase di esame dello schema di bilancio prescritta dall'art. 1, lett. a) del DM. 25.07.2023;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che al comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;

- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale;

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dai commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 8 – Favorevoli n. 6 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 2 (Sig.ra Pastore, Sig.ra Cereghini)

DELIBERA

1.di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2024/2026 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2024/2026 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi - in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) - nella misura massima del 75% rispetto alla spesa sostenuta nel 2014 (€ 5.505,60 x 75% = 4.129,20) per la medesima ragione, oltre al limite nella misura del 4,2% (€ 363.457 x 4,2% = 15.265,19) rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per l'anno 2024 risulta pari a € 4.129,20; dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;

- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*);

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 8 - Favorevoli n. 6 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 2 (Sig.ra Pastore, Sig.ra Cereghini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ermanno Pruzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/01/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 23/01/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Rota

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 - TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE